



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Biella in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato all'udienza odierna la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte al nn. 150/08 e 390/2010 R.G.C.L., promosse

da:

(causa n. 150/08)

omissis

tutti rappresentati e difesi per procure in calce al ricorso dagli Avv.ti Michele IACOVELLO e Silvia SANTILLI del Foro di Torino, elettivamente domiciliati presso il loro Studio in Torino, v. Vassalli Eandi 28;

RICORRENTI

CONTRO

BIVERRANCA S.p.A. - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede legale in Biella, Via Carso n. 15, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Tosi, Clelio Grosso e Guido Strona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella, Via C. Crosa n. 1, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;

RESISTENTE

Oggetto: Perequazione automatica della pensione.

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti:

Causa n. 150/08

"Contrarius relectis;

Previe tutte le declaratorie del caso;

In via istruttoria

• *Ammettere ed esperire la prova per Interrogatorio formale e testi sul sopra trascritti capi di prova;*

• *Disporre - se necessario - CTU contabile per accertare il quantum;*

nel merito:

• *Previe tutte le declaratorie del caso;*

• *Dichiarare che gli esponenti hanno diritto alle somme indicate nel conteggio allegato, a titolo di perequazione automatica della pensione integrativa dal 1° gennaio 1998, per inapplicabilità del blocco della perequazione ex art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997*

- Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento a favore degli esponenti della somme di seguito trascritte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo:

OTISSIS

- Con riserva di ogni altra azione per eventuali altre inadempienze della convenuta, relative al computo della pensione e della perequazione automatica;
- Con condanna di parte convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre IVA e CPA e Rimb. Forf. 12,5%), da distrarsi in favore dell' Avv. IACOVIELLO Michele;
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege".

Causa n. 390/2010

"Contrariis relectis;

Previe tutte le declaratorie del caso;

In via istruttoria

- Ammettere ed esperire la prova per interrogatorio formale e testi sul sopra trascritti capi di prova;
 - Ordinare alla Banca convenuta di esibire in giudizio i cedolini pensione dei ricorrenti al 31/12/97 ex art. 210 c.p.c.
 - Disporre CTU contabile per accertare il quantum;
- nel merito:
- Previe tutte le declaratorie del caso;

• Dichiarare che gli esponenti hanno diritto alle somme indicate nei conteggi allegati a titolo di perequazione automatica della pensione integrativa dal 1° gennaio 1998, per inapplicabilità del blocco della perequazione ex art. 59, comma 13, della legge 449 del 1997, così determinate al 31/12/2008, oltre l'aumento dal 1°/1/2009:

cognome e nome aumento arretrati

~~OMISSIS~~

- Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento a favore degli esponenti delle somme suddette, oltre accessori di legge;
- Con condanna di parte convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre IVA e CPA e Rimb. Forf. 12,5%), da distrarsi in favore dell'Avv. IACOVIELLO Michele;
- Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.



Per la resistente:

Causa n. 150/2008

"Voglia questo Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate e/o prescritte (relativamente ai singoli ratei di pensione fino al 15.9.2004 o in subordine fino al 1.8.2000) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria, rigettare tutte le avverse istanze perché generiche e meramente esplorative.

Ove necessario ammettere c.t.u. nei termini esposti al par. B2".

Causa n. 390/2010

"Voglia questo Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

in via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate;

in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti azionati con riferimento a tutti i ratei pensionistici anteriori al 15 dicembre 2005;

in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti azionati con riferimento a tutti i ratei pensionistici anteriori al luglio 2000 per quanto concerne i sig.ri ██████████

OMISSIS

Con vittoria delle spese di lite.

In via istruttoria, respingere le istanze avversarie per genericità ed irrilevanza;

senza alcuna inversione dell'onere probatorio ed in quanto occorrer possa, ammettere consulenza tecnico contabile relativamente alle percentuali di perequazione (come esposto nel paragrafo C)".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, depositati in data 29.5.2008 e 29.6.2010, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno evocato in giudizio la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Biverbanca S.p.a., chiedendone la condanna al pagamento delle somme indicate nei conteggi allegati al ricorso, a titolo di perequazione automatica della pensione integrativa. Nel costituirsi in giudizio, la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli-Biverbanca S.p.A. ha dedotto l'infondatezza della pretesa avversaria, ha eccepito la parziale prescrizione del credito azionato ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 c.c., contestando, altresì, la quantificazione delle somme oggetto di perequazione.

Ritenuta l'opportunità di una decisione immediata in punto an, con riserva di eventuale

consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei singoli importi, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

I ricorrenti, titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio a carico dell'Inps e di un trattamento integrativo privato a carico del fondo integrativo di previdenza, denominato *Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per il personale della ex Cassa di Risparmio di Biella e della ex Cassa di Risparmio di Vercelli*, gestito dalla convenuta, lamentano l'illegittimità della condotta della banca convenuta, che ha preteso di estendere la disposizione di cui all'articolo 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997 anche i Fondi Pensione Integrativi. La norma in questione recita: «*Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998... A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: a) è applicato nella misura del 30% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS; b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo*».

La lettura della norma propugnata dai ricorrenti ed avallata da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 22.11.2006, n. 24777; Cass. 16.7.2007, n. 15769) si fonda sul tenore letterale delle disposizioni contenute nell'intero corpus normativo della legge 447/97, le quali di volta in volta individuano, in modo preciso e specifico, le forme pensionistiche oggetto di regolamentazione, nonché sulla diversità di struttura (retributiva e non previdenziale) dei trattamenti non obbligatori rispetto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative.

In effetti, l'art. 59, comma 13, l. cit. si riferisce testualmente solo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle forme sostitutive e alle forme esclusive, mentre non viene in alcun modo menzionato il regime previdenziale integrativo.

Tale interpretazione è stata di recente confermata dalla Corte di Cassazione (sent. 21.6.2011, n. 13573), la quale disattendendo la diversa interpretazione accolta in altra recente pronuncia della Corte di legittimità (Cass. 20.5.2010, n. 12344), ha ritenuto che la disciplina contenuta nell'art. 59, comma 13, l. cit., nel quadro del corpus normativo di cui alla legge n. 449 del 1997, «*per la sua natura chiaramente eccezionale (oltre che temporanea) non può essere estesa al di là dell'ambito dei trattamenti pensionistici espressamente previsti dallo stesso comma 13*».

Le argomentazioni esposte nella sentenza sopra richiamata appaiono pienamente condivisibili. In essa si dà anche conto degli argomenti in senso contrario, utilizzati anche dalla odierna resistente (formulazione della sopravvenuta legge 23.12.1998, n. 448; armonizzazione della previdenza complementare nel sistema dell'art. 38 Cost.), ritenuti dalla Corte non dirimenti a fronte della natura eccezionale e temporanea della norma in esame.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato il diritto dei ricorrenti alla perequazione automatica del trattamento pensionistico a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Appare, peraltro, fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata da parte resistente. Trattasi di trattamento pensionistico integrativo che viene corrisposto in rate mensili, sicché il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, previsto dall'articolo 2948 n. 4 c.c.

Risulta dagli atti che il primo atto di messa in mora risale al 1 agosto 2005 per alcuni dei ricorrenti e al 2.1.2006 per altri ricorrenti (v. lettera raccomandata sub doc. n. 6, allegato al ricorso depositato il 29.5.2008, e richiesta di convocazione sub doc. n. 8, allegato al ricorso depositato il 29.6.2010).

Parte resistente ha contestato che tali atti abbiano valenza interruttiva, in quanto privi della sottoscrizione degli odierni ricorrenti. Al riguardo occorre rilevare che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione scritta ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di una procura per la costituzione in mora, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (v. Cass. 9.5.2012, n. 7097). Nel caso di specie non v'è dubbio che la lettera raccomandata e la richiesta di convocazione ex art. 410 c.p.c. siano state sottoscritte dagli avvocati Iacoviello e Santilli per conto e nell'interesse dei ricorrenti e che questi ultimi abbiano inteso approfittarne. Risultano, quindi, prescritti i rate pensionistici maturati anteriormente al 1.8.2000, quanto al

Rilevato, infine, che per accertare il quantum occorre procedere a c.i.u. conazione, il cui espletamento richiede preliminarmente la verifica, nel contraddittorio delle parti, delle percentuali di calcolo e, più in generale, dei criteri di quantificazione, apparendo, pertanto, opportuno fissare, con separata ordinanza, udienza di comparizione delle parti prima della nomina del consulente d'ufficio.

P.Q.M.

Il giudice, disattesa o altrimenti assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando.

-dichiara il diritto dei ricorrenti alla perequazione automatica della pensione integrativa a decorrere dal 1.1.1998;

-dichiara prescritti i ratei pensionistici maturati anteriormente al 1.8.2000, quanto al

-dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Biella, il 17 aprile 2012

Il giudice
dott.ssa Maria Elisabetta Pietropaolo

IL FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
10

TRIBUNALE DI BIELLA
Depositato in Cancelleria

13 LUG. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
10